



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 9.1.2015
COM(2014) 749 final

2014/0358 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa all'accettazione degli emendamenti al protocollo del 1998 della convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza riguardante gli inquinanti organici persistenti

RELAZIONE

La convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza conclusa sotto gli auspici della Commissione economica delle Nazioni Unite per l'Europa (UNECE) costituisce il principale quadro giuridico internazionale per la cooperazione e per le misure volte a limitare e ridurre gradualmente e a prevenire l'inquinamento atmosferico e i suoi effetti negativi sulla salute umana e sull'ambiente nei paesi dell'UNECE, con una particolare attenzione all'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza.

La convenzione è stata firmata a nome della Comunità economica europea a Helsinki il 14 novembre 1979 ed è stata approvata con la decisione 81/462/CEE del Consiglio, dell'11 giugno 1981¹.

Ad oggi, la convenzione sull'inquinamento atmosferico a grande distanza è stata ampliata da otto protocolli, compreso il protocollo di Aarhus del 1998 relativo agli inquinanti organici persistenti ("il protocollo"). L'obiettivo del protocollo è di limitare, ridurre o eliminare gli scarichi, le emissioni e le fuoriuscite di inquinanti organici persistenti (*persistent organic pollutants*, POP). Essa prevede che le parti: i) eliminino la produzione e l'utilizzo delle sostanze, inclusi aldrina, dieldrina e toxafene, secondo gli specifici obblighi di attuazione; ii) limitino l'uso di diclorodifeniltricloroetano (DDT), esaclorocicloesani (HCH) e policlorobifenili (PCB); iii) riducano le emissioni annue totali di idrocarburi policiclici aromatici (IPA), diossine/furani (PCDD/PCDF) e di esaclorobenzene (HCB) a partire dal livello di emissioni rilevato nel 1990 (o in un altro anno, tra il 1985 e il 1995). A tale riguardo, le parti devono garantire: i) che gli operatori di grandi fonti fisse di emissioni di PCDD/PCDF, IPA e HCB (compresi gli impianti di combustione, impianti di produzione di coke, ferro e acciaio e alluminio, e impianti di conservazione del legno) utilizzino le migliori tecniche disponibili (BAT); ii) che taluni inceneritori di rifiuti siano conformi a determinati valori limite di emissione (VLE) applicabili ai PCDD/PCDF; iii) che siano prese misure efficaci per il controllo delle emissioni di inquinanti organici persistenti provenienti da fonti mobili; iv) che gli inquinanti organici persistenti, una volta diventati rifiuti, siano trasportati e smaltiti in modo compatibile con l'ambiente. Le parti devono inoltre sviluppare e conservare degli inventari delle emissioni di PCDD/PCDF, IPA e HCB e raccogliere informazioni sulla produzione e le vendite degli altri inquinanti organici persistenti contemplati dal protocollo. Al fine di pianificare azioni e iniziative per rispettare tutti gli obblighi imposti dal protocollo, le parti sono tenute a elaborare strategie, politiche e programmi.

L'adesione della Comunità al protocollo è stata approvata a nome della Comunità con la decisione 2004/259/CE del Consiglio del 19 febbraio 2004². Il protocollo, entrato in vigore il 23 ottobre 2003, è stato recepito nel diritto dell'UE tramite diversi strumenti³. Essi includono, in particolare, il regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la direttiva 79/117/CEE⁴, la direttiva 2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2000, sull'incenerimento dei rifiuti⁵, la direttiva 2008/1/CE del Parlamento

¹ GU L 171 del 27.6.1981, pag. 11.

² GU L 81 del 19.3.2004, pag. 35.

³ Gli obblighi specifici concernenti la comunicazione delle emissioni atmosferiche di IPA, HCB, diossine/furani e PCB sono contenuti in una decisione separata dell'organo esecutivo delle parti della convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza e sono contemplati dalla proposta della Commissione per una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici e che modifica la direttiva 2003/35/CE, del 18 dicembre 2003, COM(2013) 920 *final*.

⁴ GU L 158 del 30.4.2004, pag. 7.

⁵ GU L 332 del 28.12.2000, pag. 91.

europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento⁶, queste ultime oggi sostituite dalla direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (direttiva IED)⁷.

Conformemente all'articolo 10, paragrafo 3, del protocollo, le parti hanno preso in considerazione l'adeguatezza e l'efficacia degli obblighi stabiliti dal protocollo. Basandosi in particolare sulle proposte dall'Unione europea, nel 2007⁸ le parti hanno quindi concordato l'apertura di negoziati per la revisione del testo e degli allegati del protocollo. La revisione si è proposta di aggiornare l'elenco dei inquinanti organici persistenti contemplati dal protocollo, di rendere il protocollo più adattabile alle evoluzioni future delle migliori tecniche disponibili e di agevolare l'adesione delle parti la cui economia è in transizione al protocollo emendato. Di conseguenza, nel 2008 e 2009 la Commissione è stata autorizzata dal Consiglio dell'Unione europea a partecipare ai negoziati a nome dell'Unione europea.

Il processo negoziale ha portato all'adozione per consenso delle parti presenti alla ventisettesima sessione dell'organo esecutivo della convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza delle decisioni EB 2009/1, 2009/2 e 2009/3, che hanno emendato il testo del protocollo e dei suoi allegati⁹ e della decisione 2009/4 che aggiorna gli orientamenti sulle migliori tecniche disponibili¹⁰.

La decisione EB 2009/3, che emenda l'allegato V del protocollo sull'identificazione delle migliori tecniche disponibili per il controllo delle emissioni di inquinanti organici persistenti provenienti dalle fonti elencate nell'allegato VIII del presente protocollo e che abroga l'allegato VII sulle misure di controllo raccomandate per la riduzione delle emissioni di inquinanti organici persistenti da fonti mobili, non richiede la ratifica delle parti. Conformemente all'articolo 14, paragrafo 4, del protocollo questo emendamento è stato comunicato a tutte le parti del protocollo il 14 settembre 2010 ed è entrato in vigore il 14 dicembre 2010. Quanto alla decisione EB 2009/4, in quanto intesa ad adottare un documento di orientamento sulle migliori tecniche disponibili per il controllo delle emissioni di inquinanti organici persistenti, non richiede la ratifica delle parti.

In conformità dell'articolo 14, paragrafo 3, del protocollo, le decisioni EB 2009/1 e 2009/2, che hanno emendato il testo del protocollo e dei suoi allegati I, II, III, IV, VI e VIII, devono essere ratificate dalle parti. In particolare, il protocollo emendato comprende: i) nuove sostanze (esaclorobutadiene, eteri di tetra-, penta-, esa- e eptabromodifenile, pentaclorobenzene, acido perfluorottano sulfonato (PFOS), naftaleni policlorurati e paraffine clorurate a catena corta (SCCP)); ii) aggiorna gli obblighi di attuazione applicabili a DDT, eptacloro, esaclorobenzene e PCB e i VLE applicabili alle emissioni di PCDD/PCDF provenienti da alcuni inceneritori di rifiuti; iii) stabilisce nuovi VLE per le emissioni di PCDD/PCDF da impianti di agglomerazione e forni elettrici ad arco; iv) aggiunge i PCB all'elenco di sostanze le cui emissioni annuali devono rimanere al di sotto del livello di emissioni dell'anno di riferimento e devono essere comunicate. Per le parti la cui economia è in transizione e che aderiscono al protocollo emendato, quest'ultimo stabilisce anche una certa flessibilità per quanto riguarda i termini per l'applicazione dei VLE e delle BAT e la scelta

⁶ GU L 24 del 29.1.2008, pag. 8.

⁷ GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17.

⁸ Relazione dell'organo esecutivo sulla sua venticinquesima sessione (10-13 dicembre 2007), ECE/EB.AIR/91

⁹ Decisioni EB 2009/1, 2009/2 e 2009/3, ventisettesima sessione dell'organo esecutivo della convenzione, 14 – 18 dicembre 2009, ECE/EB.AIR/99/Add.1.

¹⁰ Decisione EB 2009/4, ventisettesima sessione dell'organo esecutivo della convenzione, 14 – 18 dicembre 2009, ECE/EB.AIR/99/Add.1.

dell'anno di riferimento sulla base del quale le parti devono ridurre le loro emissioni annue totali di PCDD/PCDF, IPA, HCB e PCB.

La normativa UE recepisce pienamente le prescrizioni degli emendamenti al protocollo, in particolare attraverso i regolamenti della Commissione (UE) n. 756/2010 e (CE) n. 757/2010, del 24 agosto 2010¹¹, e il regolamento n. 519/2012, del 19 giugno 2012¹², che modifica il regolamento (CE) n. 850/2004, nonché la summenzionata direttiva IED e le decisioni di esecuzione della Commissione adottate ai sensi dello stesso e che stabiliscono le conclusioni sulle BAT per diversi settori industriali, in particolare la produzione di ferro e acciaio¹³. Le esenzioni, specifiche e condizionate, stabilite dalla legislazione dell'UE per la produzione, l'immissione sul mercato e l'uso di SCCP e PFOS sono in conformità con le esenzioni previste nel protocollo, come emendato.

Questi emendamenti devono essere ulteriormente recepiti, in particolare attraverso una nuova direttiva che aggiorna i limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici e stabilisce inventari nazionali annuali delle emissioni che comprendono, tra l'altro, le emissioni di inquinanti organici persistenti, inclusi IPA, PCDD/PCDF, HCB e PCB¹⁴.

Alla luce di quanto esposto, è opportuno che l'Unione europea accolga gli emendamenti al protocollo.

Gli allegati alla presente decisione comprendono il testo emendato del protocollo, quale stabilito dalle decisioni EB 2009/1 e 2009/2.

¹¹ GU L 223 del 25.8.2010, pag. 20 e pag. 29, rispettivamente.

¹² GU L 159 del 20.6.2012, pag. 1.

¹³ Decisione di esecuzione 2012/135/UE della Commissione, del 28 febbraio 2012, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per la produzione di ferro e acciaio ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (GU L 70 dell'8.3.2012, pag. 63).

¹⁴ Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici e che modifica la direttiva 2003/35/CE (COM(2013) 920 del 18 dicembre 2013).

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa all'accettazione degli emendamenti al protocollo del 1998 della convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza riguardante gli inquinanti organici persistenti

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

- (1) L'Unione è parte della convenzione UNECE sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza, a seguito della sua approvazione nel 1981¹⁵.
- (2) L'Unione è parte del protocollo del 1998 della convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza riguardante gli inquinanti organici persistenti, a seguito della sua approvazione il 19 febbraio 2004¹⁶.
- (3) Le parti del protocollo della convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza riguardante gli inquinanti organici persistenti hanno avviato negoziati nel 2007 al fine di migliorare ulteriormente la protezione della salute umana e dell'ambiente, anche attraverso l'aggiornamento dell'elenco delle sostanze in questione e i valori limite di emissione applicabili a taluni inceneritori di rifiuti.
- (4) Le parti presenti alla ventisettesima sessione dell'organo esecutivo della convenzione UNECE sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza hanno adottato per consenso le decisioni EB 2009/1, 2009/2, 2009/3 e 2009/4 che emendano il protocollo della convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza riguardante gli inquinanti organici persistenti.
- (5) La decisione EB 2009/3 è entrata in vigore ed è divenuta effettiva sulla base della procedura accelerata di cui all'articolo 14, paragrafo 4, del protocollo.
- (6) La decisione EB 2009/4, in quanto intesa ad adottare un documento di orientamento sulle migliori tecniche disponibili per il controllo delle emissioni di inquinanti organici persistenti, non richiede la ratifica delle parti.
- (7) Le decisioni EB 2009/1 e 2009/2 richiedono la ratifica delle parti firmatarie del protocollo in conformità dell'articolo 14, paragrafo 3, del protocollo.

¹⁵ GU L 171 del 27.6.1981, pag. 11.

¹⁶ GU L 81 del 19.3.2004, pag. 35.

- (8) Gli emendamenti al protocollo della convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza riguardante gli inquinanti organici persistenti devono essere accettati a nome dell'Unione europea,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Con la presente decisione si accettano a nome dell'Unione europea gli emendamenti del protocollo della convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza riguardante gli inquinanti organici persistenti.

Il testo degli emendamenti al protocollo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio designa la persona abilitata a procedere, a nome dell'Unione europea, al deposito dello strumento di accettazione previsto all'articolo 14, paragrafo 3, del protocollo del 1998 della convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza riguardante gli inquinanti organici persistenti, al fine di esprimere il consenso dell'Unione europea a essere vincolata dal presente protocollo emendato.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*